



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 15/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2640

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19512 DEL 15/12/2025

Oggetto: INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAME, PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE CALABRIA (ART. 4 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante “*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*”;
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 “*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*”;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “*Salute e Welfare*”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “*Salute e Welfare*” della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante “*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*”, con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore “*Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*”;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n. 244/2016, apporta modificazioni alla L. 2 aprile 1968, n. 475 al fine di potenziare il servizio farmaceutico;

- l'art. 1, commi 2 e 3, della L. 2 aprile 1968, n. 475 dispone che il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che qualora la popolazione del comune sia superiore al 50 per cento di detto parametro sia consentito aprire una ulteriore farmacia;
- l'art. 2, comma 2, della L. 2 aprile 1968, n. 475 dispone che la pianta organica delle sedi farmaceutiche sia sottoposta a revisione biennale entro il mese di dicembre di ogni anno pari a cura dell'amministrazione comunale, al fine di adattarla alle eventuali variazioni, sia quantitative sia distributive, della popolazione attraverso l'applicazione di criteri demografici, topografici, urbanistici e del decentramento;
- l'art. 2, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che: << (...) fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro >>;
- gli articoli 104, comma 2, e 380, comma 2, del T.U.LL.SS. approvato con RD n. 1265/1934, che disciplinano la soppressione di sedi farmaceutiche soprannumerarie;
- l'art. 4, comma 1, della L. 362/1991 e ss.mm.ii. che dispone: “(...) Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (...);”;
- l'art. 48, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, che prevede che, salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione abbia luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni;
- il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” che qualifica le farmacie convenzionate con il SSN quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale che assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza;

RILEVATO CHE la normativa nazionale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull'intero territorio regionale - quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio Sanitario Nazionale - attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:

- a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l'altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio in quanto non sussista per le stesse il diritto di prelazione, di cui all'art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo abbiano esercitato;
- b) la procedura di trasferimento di farmacie di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 che consente ai titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);
- c) la procedura, quadriennale, di concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'art. 4, comma 1, della L. 362/1991, avente ad oggetto le sedi già transitate per la procedura di concorso straordinario di cui alla DGR n. 1/2013, conclusasi al quinto

interpello (DDG n. 9895/2023), nonché le sedi disponibili per la procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie non assegnate o non aperte in esito a tale procedura;

EVIDENZIATO CHE, in base al quadro normativo di riferimento richiamato:

- il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio (transitate per la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie) deve essere bandito ed espletato dalla Regione *ogni quattro anni* (art. 48, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269);
- il procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie e il successivo (eventuale, nel caso vi siano sedi disponibili per la procedura) procedimento di trasferimento di farmacie soprannumerarie hanno invece *cadenza biennale*;

DATO ATTO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del BURC n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato approvato il primo aggiornamento dell'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, demandando altresì al competente Settore dell'allora Dipartimento “Tutela della Salute” l'adozione di ogni successivo provvedimento;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla prima rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, successivamente rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed all'ulteriore aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con decreto dirigenziale n. 1035 del 7 febbraio 2020 è stata ulteriormente rettificata la graduatoria dei vincitori;

DATO ATTO CHE con decreto dirigenziale n. 9895 del 12 luglio 2023, in esito al quinto ed ultimo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con DGR n. 1/2013, è stato approvato l'elenco (allegato C al DDG n. 9895/2023) delle sedi farmaceutiche non abbinate ovvero non assegnate ad alcuna candidatura utilmente collocata nella graduatoria approvata con DDG n. 6114 del 25 maggio 2016 - successivamente rettificata con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017 e con DDG n. 1035 del 7 febbraio 2020 - che risultano attualmente disponibili per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare tramite la procedura regionale di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE le sedi farmaceutiche di seguito dettagliate, assegnate a seguito del quarto e del quinto interpello del concorso straordinario, rispettivamente con DDG n. 14121/2022 e DDG n. 9895/2023, ma non aperte dalle candidature assegnatarie entro il termine stabilito dall'art. 11, *lett. d*) del Bando di concorso approvato con DGR n. 1/2013, a seguito della decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 12, *lett. d*) del Bando, sono tornate disponibili per l'assegnazione a nuovo titolare tramite la procedura di concorso ordinario per il conferimento di sedi farmaceutiche:

- sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 19 del Comune di Crotone, così descritta: *“Confinante ad OVEST e NORD con la 6^a - 17^a - 18^a Sede; la restante parte è delimitata dalla linea di costa e dai limiti amministrativi del Comune di Crotone comprendenti loc. Salica, Campione, Alfieri e Capocolonna”*,
- sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 26 del Comune di Catanzaro, così descritta: *“ARANCETO - Dall'incrocio di via Caduti sul Lavoro con viale Magna Grecia fino all'incrocio di via Sicilia con viale Magna Grecia”*;
- sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di Montepaone (CZ), così descritta: *“Centro storico”*;

- sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di Scigliano (CS), così descritta: “*Comprende tutto il territorio comunale*”;
- sede farmaceutica n. 19 del Comune di Lamezia Terme (CZ), così descritta: “*San Pietro Lametino, Ginepri, Cafarone, Area Industriale ex-Sir*”;
- sede farmaceutica n. 3 del Comune di Luzzi (CS), così descritta: “*Lungo la S.P. 248 tra Serra Casino – Sambucina – Timparello*”;

DATO ATTO CHE:

- con DDG n. 13458 del 25 settembre 2023, recante “*Avviso Pubblico per l’assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria*”, pubblicato sul BURC n. 210 del 26 settembre 2023, si è provveduto ad indire avviso pubblico per soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria a valenza biennale o, comunque, valevole fino al conferimento definitivo della titolarità a seguito di concorso pubblico, da utilizzare per la copertura in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei Comuni della Regione Calabria, già transitate attraverso la procedura concorsuale straordinaria, nelle more dell’assegnazione definitiva delle medesime in titolarità individuale per concorso pubblico regionale ordinario, per titoli ed esame, da indirsi ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- la richiamata procedura ha riguardato, tra l’altro, la sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di Maida (CZ), così descritta: “*Frazione Vena di Maida*”, e la sede farmaceutica rurale n. 2 del Comune di San Demetrio Corone (CS), entrambe resesi vacanti a seguito di rinuncia formalizzata dai rispettivi farmacisti titolari e non transitate dalla procedura concorsuale straordinaria in applicazione dell’art. 11, comma 6, L. 27/2012 e della nota 13 del bando approvato con DGR n. 1/2013 disciplinante il concorso straordinario indetto nella Regione Calabria, secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3681/2019;
- con decreto dirigenziale n. 3215 dell’11 marzo 2024, pubblicato sul BURC n. 54 dell’11 marzo 2024 si è provveduto ad includere nell’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare in gestione provvisoria tramite la procedura indetta con decreto dirigenziale n. 13458/2023 le sedi farmaceutiche rurali dei Comuni di Scigliano (CS) e Montepaone (CZ), già transitate attraverso la procedura di concorso straordinario e non aperte entro il termine stabilito dal bando di cui alla DGR n. 1/2013, la sede rurale di Scido (RC), resasi vacante a seguito di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dichiarata con decreto dirigenziale n. 16895 del 21 novembre 2023 e la sede rurale di Casabona (KR), resasi vacante a seguito di rinuncia alla titolarità;
- con decreto dirigenziale n. 7438 del 22 maggio 2025, pubblicato sul BURC n. 100 del 22 maggio 2025, è stata approvata la graduatoria dei farmacisti idonei all’affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria, partecipanti all’Avviso pubblico indetto con DGR n. 13458/2023;
- con decreto dirigenziale n. 8175 del 6 giugno 2025, pubblicato sul BURC n. 111 del 9 giugno 2025, a seguito di parziale rettifica in autotutela della graduatoria di cui al DDG n. 7438/2025 si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dei farmacisti idonei all’affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria;
- con decreto dirigenziale n. 15457 del 28 ottobre 2025, assunto ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, della L.R. n. 7/1996, è stato approvato il documento tecnico recante “*Criteri e modalità attuative per l’esplicitamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate - soprannumerarie per decremento della popolazione - ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (Art. 2, comma 2-Bis, L. 475/1968)*”, al fine di dare attuazione alla richiamata normativa statale;
- con decreto dirigenziale n. 18846 del 9 dicembre 2025, pubblicato sul BURC n. 244 del 10 dicembre 2025, si è provveduto ad indire la procedura regionale di trasferimento delle farmacie soprannumerarie ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis L. 475/1968, approvando il relativo avviso pubblico, l’elenco regionale dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nonché l’elenco delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione già transitate attraverso la procedura concorsuale straordinaria indetta con DGR n. 1/2013 e la procedura per l’assegnazione in gestione provvisoria di sedi rurali vacanti indetta con DGR n. 13458/2023, da porre ad oggetto delle procedure regionali di trasferimento di farmacie soprannumerarie, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis L. 475/1968, e di concorso ordinario ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 362/1991;

- le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale di cui al presente provvedimento;

RILEVATO CHE:

- oltre alle sedi farmaceutiche individuate nell'allegato A al DDG n. 18846/2025 - risultano disponibili per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare, tramite la procedura di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. le sedi farmaceutiche assegnate in gestione provvisoria in esito alla procedura indetta con DDG n. 13458/2023 ed escluse dalla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis L. 475/1968, di seguito dettagliate:

Descrizione Comune	N. progressivo all'interno del Comune	Descrizione sede farmaceutica
CERZETO (CS)	1	Comprende tutto il territorio comunale
PLATACI (CS)	1	Comprende tutto il territorio comunale
PAPASIDERO (CS)	1	Comprende tutto il territorio comunale
SAN DEMETRIO CORONE (CS)	2	Località Macchia Albanese
SCIGLIANO (CS)	1	Comprende tutto il territorio comunale
LAINO CASTELLO (CS)	1	Comprende tutto il territorio comunale

- risultano altresì disponibili per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare, tramite la procedura regionale di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii, le seguenti sedi farmaceutiche rurali, escluse dalla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis L. 475/1968 :

Descrizione Comune	N. progressivo all'interno del Comune	Descrizione sede farmaceutica
MAIDA (CZ)	2	Frazione Vena di Maida
MONGIANA (VV)	1	Comprende tutto il territorio comunale
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC)	1	Centro abitato

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alla sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di Grotteria (RC) - i cui confini risultano essere i seguenti: “*Territorio a monte del torrente Torbido; Grotteria Centro Storico e Grotteria Mare*” per effetto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 168 del 12 marzo 2025, che ha annullato la D.C.C. n. 4 del 7 marzo 2022 di revisione della pianta organica delle farmacie ripristinando la pianta organica previgente approvata con D.C.C. n. 28 del 24 ottobre 2012 – resasi vacante a seguito di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dichiarata con decreto dirigenziale n. 4906 del 4 aprile 2025, ad oggi risulta ancora *sub judice* il ricorso giurisdizionale R.G. n. 532/2025 promosso innanzi al TAR Calabria per l’annullamento del suddetto provvedimento, la cui efficacia risulta sospesa in forza dell’ordinanza cautelare n. 295 del 12/06/2025;
- relativamente alla sede farmaceutica di nuova istituzione n. 10 del Comune di Corigliano - Rossano (CS), individuata quale “*Zona VII*” e così descritta: “*Costituita dalla parte settentrionale dello Scalo, comprendente Via Santa Lucia e C.da Torricella Superiore*” - assegnata con decreto dirigenziale n. 14121 dell’11 novembre 2022 all’esito del quarto interpello del concorso straordinario indetto con DGR n. 1/2013 e resasi vacante a seguito di diniego al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e consequenziale decaduta dall’assegnazione dichiarata con decreto dirigenziale n. 15735 del 11 novembre 2024 - ad oggi risulta ancora *sub judice* il ricorso giurisdizionale R.G. 2054/2024 promosso innanzi al TAR Calabria per l’annullamento del suddetto provvedimento, attualmente produttivo di effetti in forza dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1442 del 16/04/2025 che ha confermato l’ordinanza del TAR Calabria n. 82/2025 che ha disposto il rigetto della domanda cautelare proposta dal ricorrente;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare la legittima aspettativa dei candidati partecipanti alla procedura regionale di concorso ordinario, consentendo loro una scelta libera ed informata e considerato che l’eventuale assegnazione delle summenzionate sedi potrebbe essere revocata all’esito dei suddetti contenziosi, escludere temporaneamente dall’elenco delle sedi disponibili per la procedura regionale di concorso ordinario la sede farmaceutica n. 1 del Comune di Grotteria (RC), così descritta: “*Territorio a monte del torrente Torbido; Grotteria Centro Storico e Grotteria Mare*” e la sede farmaceutica di nuova istituzione n. 10 del Comune di Corigliano - Rossano (CS), individuata quale “*Zona VII*” e così descritta: “*Costituita dalla parte settentrionale dello Scalo, comprendente Via Santa Lucia e C.da Torricella Superiore*”, entrambe *sub judice*, nelle more della definizione dei rispettivi giudizi pendenti innanzi al TAR Calabria, precisando che le summenzionate sedi saranno incluse nell’elenco delle farmacie disponibili per l’assegnazione in titolarità individuale nell’ambito della procedura regionale di concorso ordinario di cui all’art. 4, comma 1, l. 362/1991 in caso di rigetto dei relativi ricorsi pendenti e di consequenziale conferma dei richiamati provvedimenti regionali di decaduta;

DATO ATTO CHE con nota circolare prot. n. 731823 del 21 novembre 2024 il Settore Assistenza Farmaceutica, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia di pianificazione territoriale del servizio di assistenza farmaceutica ed ai relativi termini previsti per gli adempimenti di competenza regionale - ovvero definizione di una graduatoria regionale per il trasferimento delle farmacie soprannumerarie ed indizione del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, ha sollecitato per il tramite dell’ANCI Calabria il rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 2. L. 475/1968, in merito all’obbligo previsto per le amministrazioni comunali di sottoporre a revisione biennale, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, la pianta organica delle sedi farmaceutiche ricadenti nel proprio territorio;

PRESO ATTO CHE in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 731823 del 21 novembre 2024:

- il Comune di Careri (RC), con D.G.C. n. 111 del 29 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 104, comma 2, e 380, comma 2 del T.U.LL.SS. (R.D. n. 1265/1934) ha disposto la soppressione della sede farmaceutica ubicata nella frazione “*Natile Vecchio*”, già transitata dalla procedura concorsuale straordinaria e non assegnata all’esito del quinto ed ultimo interpello (DDG n. 9895/2023), accorpando il relativo territorio a quello della sede farmaceutica rurale ubicata nella frazione Natile Nuovo, attualmente individuata quale sede farmaceutica n. 2 avente i seguenti confini “*Frazione Natile Nuovo, Frazione Natile Vecchio e contrade limitrofe*”, che non risulta disponibile per la procedura di concorso pubblico ordinario trattandosi di sede in esercizio, autorizzata con decreto dirigenziale n. 3696 del 15 marzo 2023;
- il Comune di San Lucido (CS), con D.G.C. n. 17 del 20 febbraio 2024, ha deliberato di istituire la seconda sede farmaceutica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto in merito dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, nella seguente area territoriale: << 2 POLLELLA: Loc. Pollella e tratto urbano della SS18 tra il bivio Nord ed il bivio SUD” Delimitata a Nord e ad Est dai confini comunali, a Sud prevalentemente dalla SP38, a Ovest prevalentemente da via Pollella >>; la summenzionata sede farmaceutica di nuova istituzione risulta disponibile per l’assegnazione definitiva

a nuovo titolare tramite la procedura regionale di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

- il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), con D.G.C. n. 184 del 19 dicembre 2024, ha approvato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 475/1968 la revisione della pianta organica delle farmacie ricadenti nel proprio territorio, rideterminando come segue i confini della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 5, già transitata dalla procedura di concorso straordinario indetta con DGR n. 1/2013 e non assegnata in esito al quinto ed ultimo interpello del concorso straordinario (DDG n. 9895/2023), che risulta disponibile per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare all'esito della procedura regionale di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
 - *Sede farmaceutica n. 5 - UBICAZIONE: FRAZIONE CAPO RIZZUTO – LE CANNELLA – Tratto di Località Capo Piccolo, Tratto di Località Seleno – Capo Rizzuto, Tratto di Frazione Capo Rizzuto, Tratto di Frazione Capo Bianco, Tratto di Frazione Anastasi – Villaggio Santa Cristina, Tratto di Fratte Vecchie, Tratto di Fratte Nuove, Tratto di Località Cavallucci, Tratto di Località Curmo, Tratto di Località Le Cannella, Tratto di Località Cannone, Tratto di Località Meolo, Tratto di Località Vermica, Tratto di Località Cepa, Tratto di Contrada Chiuse, Tratto di Contrada Bonnace, Tratto di Località Cipolla – Anastasi e intersezione con Tratto di Località Capo Piccolo”;*
- il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), con la sopracitata D.G.C. n. 184 del 19 dicembre 2024, ha altresì rideterminato i confini della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 4, già transitata dalla procedura di concorso straordinario indetta con DGR n. 1/2013, che all'attualità risultano essere i seguenti:
 - *Sede farmaceutica n. 4 - UBICAZIONE: FRAZIONE SANT'ANNA – STRADA STATALE 106 – Tratto di Strada Statale 106 (in coincidenza Ristorante “Il Pino”), Tratto di Strada Statale 106 – Incrocio Nord – Località Ventarola – Tratto di Località Ovile Spinoso, Tratto di Località Vermica, Tratto di Località Saletta, Tratto di Località Meolo, Tratto di Località Marinella, Tratto di Località Forgiano e Forgianello, Tratto di Località Sant’Anna, Tratto di Località San Pietro in Tripani, Tratto di Località Concio – Pedocchiella e intersezione Tratto di Strada Statale 106 – Incrocio Nord – Località Ventarola”;*

DATO ATTO CHE la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), assegnata con decreto dirigenziale n. 8131 del 24 luglio 2017 all'esito del primo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con DGR n. 1/2013, ed autorizzata all'apertura con decreto dirigenziale n. 9019/2018, si è resa vacante a seguito di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dichiarata con decreto dirigenziale n. 15660 del 2 dicembre 2022, confermato in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3583 del 22 aprile 2024, risulta disponibile per l'assegnazione in titolarità individuale tramite la procedura regionale di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 12, comma 4 della L. 475/1968, ai sensi del quale il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento;
- l'art. 7 legge 362/1991, così come modificato dall'art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, ai sensi del quale le società di capitali possono essere titolari di farmacie private, avendo come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie stesse;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del Bando approvato con il presente provvedimento:

- art. 2 - punto 6, ai sensi del quale uno dei requisiti il cui possesso è necessario per poter partecipare al concorso è quello di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia;
- art. 22, ai sensi del quale in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, l'accertamento a seguito dei controlli previsti per legge della non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, comporta l'esclusione dalla graduatoria, quando il controllo rilevi la non sussistenza di un requisito necessario per l'ammissione al concorso, compreso il mancato permanere, fino al momento dell'apertura della farmacia, della condizione di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 12, comma 4 della L. 475/1968, richiamato, non è stato modificato né quando il legislatore, con la legge 362/1991, ha introdotto nell'ordinamento giuridico, in aggiunta alla titolarità individuale della farmacia, la possibilità per le società di persone di essere titolari di farmacia, né, tanto meno, quando, con la legge 124/2017 tale possibilità è stata estesa alle società di capitali;
- il TAR Campania con sentenza 1341 del 2 marzo 2023, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6016 del 19 giugno 2023, ha stabilito che: *"l'applicazione della normativa previgente, per quanto concerne le cause ostative, non possa avvenire sic et simpliciter, dovendosene vagliare la compatibilità, specie alla luce dei nuovi assetti societari"*, registrandosi *"un disallineamento tra le fattispecie di titolarità di sedi farmaceutiche con le fattispecie delle incompatibilità dei soci farmacisti (e relativa preclusione decennale a seguito di trasferimento di titolarità di farmacia)"*;
- come chiaramente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda, da ultimo, la sentenza 256/2023 e, prima, Consiglio di Stato 229/2020 e Consiglio di Stato 2763/2022), l'obiettivo che si prefigge il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 474/1968 sopra richiamato - che impone il divieto di partecipazione ad un concorso per l'assegnazione di una sede farmaceutica a coloro che hanno ceduto la titolarità di una sede nei dieci anni precedenti la partecipazione al concorso – è quello di conciliare, bilanciandoli, l'interesse privato del titolare dell'esercizio farmaceutico a conseguire un adeguato ritorno economico dalla posizione conseguita, senza per questo precludersi successive *chances* di nuova assegnazione, con quello pubblico a preservare la connotazione pubblica del servizio farmaceutico, evitando la prevalenza di intenti meramente speculativi e commerciali; in altre parole il legislatore ha voluto evitare la conseguenza che l'affidamento della titolarità degli esercizi farmaceutici, dipenda in buona parte dai farmacisti stessi, e venga quindi sottratta alla dinamica concorsuale, consentendo loro di decidere di cedere la farmacia (e così individuarne il titolare) e liberamente concorrere per una nuova assegnazione e ciò in quanto il servizio farmaceutico è un servizio pubblico che, ovviamente, prevale sul diritto del singolo a lucrare sull'attività farmaceutica stessa;
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata evidenzia che il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 12, comma 4 della L. 475/1968, ha voluto evitare che il medesimo farmacista consegua, in un arco temporale inferiore a dieci anni, il doppio vantaggio consistente nel ricavo derivante dalla cessione della farmacia oltre all'assegnazione per concorso di una nuova sede farmaceutica;
- la richiamata giurisprudenza afferma altresì che anche la detenzione di una quota di società di persone e sua successiva cessione, intermedia da trasformazione societaria da società di persone a società di capitali, integra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 della L. 475/1968;
- i principi sanciti dal Consiglio di Stato sono diretti a contemperare l'interesse privatistico di libertà di iniziativa economica con l'interesse pubblico volto ad assicurare continuità ad un servizio posto a tutela del diritto alla salute quale il servizio farmaceutico;

RITENUTO necessario conformarsi alla giurisprudenza sopra richiamata laddove afferma che non vi è differenza sostanziale tra il farmacista singolo titolare della farmacia e la società di persone costituita da farmacisti (unica forma societaria consentita prima della riforma introdotta dalla legge n. 124/2017) titolare di farmacia perché questa costituisce essenzialmente uno schema di tipo organizzativo, rilevante nei rapporti interni (alla società) ed in quelli con i terzi, ma l'elemento personale del singolo farmacista rimane presente e determinante e, pertanto, la cessione della propria quota da parte del farmacista socio di società di persona è da considerarsi alla stregua del trasferimento della farmacia di titolarità individuale, comportando l'impossibilità, per il successivo decennio, a partecipare ad un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

RILEVATO CHE anche la cessione di quote di società di capitale non derivante da trasformazione di società di persone integri gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 della L. 475/1968 in quanto:

- la stessa giurisprudenza sopra richiamata afferma che nell'ipotesi di cessione di quote di società di capitali, giuridicamente e patrimonialmente autonome dai loro soci, la preclusione decennale prevista dalla norma in oggetto deve trovare un adattamento interpretativo che salvaguardi finalità e ratio della previsione ostativa;
- la titolarità delle farmacie assegnate con il concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 ai farmacisti che avevano partecipato in associazione, è

stata conferita da talune Regioni ai singoli farmacisti sotto forma di co-titolarità unica pro indiviso, mentre da altre Regioni (tra cui la Regione Calabria) alle società, di persone o di capitali, costituite dai farmacisti stessi; ne deriva che, in ossequio ad un criterio di pari trattamento dei farmacisti partecipanti in associazione, come il trasferimento della propria quota di co-titolarità nel decennio precedente comporta l'esclusione dalla graduatoria del concorso ordinario, allo stesso modo la cessione della propria quota sociale deve comportare la medesima conseguenza;

- il doppio vantaggio che il legislatore vuole evitare, come sopra evidenziato, si ha anche nel caso di cessione di quote di società di capitali;

STABILITO CHE non possa partecipare utilmente al concorso il farmacista che nel decennio precedente alla presentazione della domanda di partecipazione abbia:

- trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell'azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
- trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

RITENUTO altresì, in via complementare, al fine di chiarire l'applicazione della disposizione di cui all'art. 12, comma 4 della L. 475/1968 ad altre possibili casistiche, che detta preclusione decennale non possa applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità;

STABILITO altresì che:

- il requisito di cui all'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 deve essere mantenuto fino al momento dell'autorizzazione all'apertura della farmacia;
- nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la sede farmaceutica (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso;

CONSIDERATO CHE, relativamente alle sedi farmaceutiche per le quali nell'**Allegato B** è specificato <<sede non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)>>:

- l'art. 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) ai sensi del quale "l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni";
- l'art. 17 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) dispone che: "al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";
- l'art. 22, comma 1, della Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) ha disposto l'abrogazione dell'art. 105 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico) l'assegnatario della farmacia deve dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento; in caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, la Regione, su richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione;
- l'art. 13, commi 1 e 2 della Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18, ai sensi del quale " *E' affidato alla Commissione provinciale di cui al II comma dell'art. 2 della presente legge il compito di accettare l'ammontare dell'indennità di avviamento e determinare il valore degli arredi, delle provviste e delle dotazioni connessi al trasferimento di titolarità delle farmacie.* 2 *L'accertamento dell'indennità di avviamento avviene con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 110 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*";
- la Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 20 ottobre 2025, come evincesi dal relativo verbale n. 5/2025 conservato in atti, ha stabilito all'unanimità che nei casi di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti e di sussistenza della continuità aziendale tra la precedente e la nuova gestione ai sensi di quanto stabilito dalla Cass. civ. sez. II nell'ordinanza del 10 febbraio 2025, n. 3374, il farmacista assegnatario che intenda accettare la sede propostagli in gestione provvisoria dovrà formalizzare istanza di accertamento dell'importo dell'indennità di avviamento alla Commissione Farmaceutica Regionale, ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 18/1990; la Commissione determinerà l'importo dovuto sulla base della documentazione contabile trasmessa dalle parti e delle relazioni di stima del valore di avviamento depositate dalle parti. Una volta stabilito l'importo dovuto a titolo di avviamento, qualora permanga disaccordo tra le parti, il farmacista assegnatario, per ottenere il rilascio del provvedimento di assegnazione ed autorizzazione all'apertura, dovrà provvedere a formalizzare apposita offerta, il cui ammontare minimo non potrà essere inferiore al 33% dell'importo complessivo dell'indennità di avviamento, nella misura determinata dalla Commissione ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 18/1990, presentando altresì apposita istanza di autorizzazione al deposito cauzionale della somma offerta presso l'Istituto Cassa Depositi e Prestiti, nelle more del raggiungimento di un accordo con il precedente titolare della farmacia ovvero della definizione del giudizio civile eventualmente instauratosi tra le parti per la determinazione dell'indennità;
- la Corte di Cassazione Civile sez. I, in merito al diritto all'indennità di avviamento spettante al precedente titolare di sede farmaceutica, con ordinanza del 10/02/2025, n. 3374 ha statuito che: << *In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del R.D. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica.* La Corte di Cassazione, con la suddetta ordinanza della Sez. I Civile del 10/02/2025, n. 3374, osserva: << *La questione rilevante, però, ai fini del decidere attiene alla spettanza o meno dell'avviamento commerciale nell'ipotesi in cui la farmacia, come nella specie, sia rimasta chiusa per un periodo di tre anni, senza alcuno svolgimento di attività imprenditoriale. In questo caso non può certo rendersi recessiva la circostanza del mancato esercizio dell'impresa, in quanto questa Corte, come visto, nelle precedenti decisioni ha correlato strettamente la sussistenza di un avviamento commerciale all'effettivo esercizio dell'attività di impresa, e quindi di svolgimento dell'attività di gestione della farmacia. (...) Se, dunque, ai fini della determinazione in concreto del quantum delle indennità di avviamento l'art. 110 TULS pone dei limiti invalicabili, con riguardo all'accertamento della sussistenza o meno dell'attuale indennità di avviamento, non può che farsi riferimento ai principi fondamentali dell'avviamento commerciale, e quindi dall'esercizio effettivo della gestione farmaceutica. Un lasso temporale molto ampio tra la chiusura della originaria farmacia e l'apertura di quella nuova deve necessariamente tenere conto della sussistenza o meno di un avviamento commerciale, da ricondursi strettamente al precedente esercizio dell'attività di farmacia. In tal senso, per giurisprudenza amministrativa ai sensi dell'art. 110 T.U. 27 luglio 1934 n.1265, l'avviamento è preso in considerazione quale bene immateriale inerente all'esercizio farmaceutico, al pari dei beni materiali che il nuovo assegnatario è tenuto a rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi; pertanto, là dove non vi sia trapasso dell'esercizio farmaceutico, né come insieme di beni materiali, né come avviamento (per essere stato l'esercizio farmaceutico chiuso per lungo tempo, a causa del trasferimento del titolare ad altra sede), quella continuità fra la vecchia e nuova gestione (che l'art. 23 del regolamento n. 1706 del 1938 riconosce sussistere anche nel caso di trasferimento di sedi in soprannumerario), che costituisca il presupposto degli obblighi del nuovo titolare nei confronti del titolare precedente, o degli eredi, viene meno (Cons. Stato, sez. IV, 9/5/1983, n. 282). Di conseguenza, acclarato che l'indennità di avviamento costituisce il corrispettivo dell'incremento dell'attività*

di esercizio che il gestore subentrante deve corrispondere a quello uscente per evitare che egli subisca un ingiustificato depauperamento, l'individuazione dei suoi presupposti deve essere effettuata anche alla luce dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale. (...) Di conseguenza, in una fattispecie in cui la nuova attività è stata aperta a quasi quattro anni di distanza dalla cessazione di quella precedente, non si può negare che tale decorso del tempo impedisca al nuovo gestore di beneficiare dell'avviamento, in termini di clientela, consolidato dalla precedente titolare dell'attività, come affermato in entrambe le pronunce dei gradi di merito. E se quest'ultima circostanza costituisce, come visto, la ratio sottesa al riconoscimento dell'indennità, difettando tale presupposto viene meno anche il diritto previsto dall'art. 110 cit. Il mancato trasferimento della redditività dell'esercizio farmaceutico discende, in tal modo, più dal decorso del tempo che dallo spostamento dell'attività in un altro luogo fisico dovuto all'indisponibilità dello stesso immobile o dal trattenimento degli arredi e delle dotazioni da parte della precedente titolare (...) "il fondamento del diritto all'indennità di avviamento va dunque ravvisato non nel fatto che il titolare cessante dell'esercizio dovrebbe essere per così dire compensato risarcito, giacché rendendolo disponibile per decaduta o per morte ne rende possibile il passaggio ad altri, bensì nell'incremento di attività dell'esercizio, e quindi nella sua futura redditività". Pertanto (...) "in assenza di continuità tra la vecchia e la nuova gestione, protrattasi per un così esteso arco temporale, non è invero configurabile alcuna redditività aziendale acquisita per effetto dell'attività svolta dall'attrice e che risulti essersi trasferita al nuovo esercente" (...) "il riconoscimento dell'indennità non può prescindere in concreto dal trasferimento del valore inherente all'azienda farmaceutica, rappresentato dalla sua capacità di produrre profitto, acquisita grazie all'attività svolta dal precedente titolare di cui si avvantaggia il subentrante" >> (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto all'avviamento, non ravvisando una continuità aziendale con la precedente gestione, chiusa quattro anni prima);

RILEVATO CHE, al termine delle procedure dell'ultimo concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con DGR n. 1/2013, tenuto conto delle risultanze dei procedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie espletati nel corso dell'anno 2024, attualmente nel territorio regionale risultano disponibili per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare, tramite la procedura di concorso ordinario prevista dall'art. 4, comma 1, L. 362/1991, le sedi farmaceutiche incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni;

STABILITO CHE il concorso pubblico regionale per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei, avente validità quadriennale, per l'assegnazione definitiva in titolarità individuale delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria - bandito ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii avrà ad oggetto le sedi individuate nell'**Allegato B**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed in particolare:

- le sedi farmaceutiche tra le **n. 23** di cui all'allegato A al decreto dirigenziale n. 18846 del 9 dicembre 2025, disponibili per la procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie anno 2025 già avviata alla data di indizione del bando di concorso ordinario di cui al presente provvedimento, nelle quali, in esito alla procedura di trasferimento stessa, non risulterà trasferito alcun farmacista (sedi non opzionate da alcun partecipante, sedi non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria o, infine, assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni);
- le sedi farmaceutiche già transitate dalla procedura concorsuale straordinaria indetta con DGR n. 1/2013, non assegnate all'esito del quinto ed ultimo interpello (DDG n. 9895/2023) nonché le sedi farmaceutiche rurali vacanti incluse nella procedura di assegnazione in gestione provvisoria indetta con DDG n. 13458 del 25 settembre 2023;
- le eventuali nuove sedi di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio che risultino in esito ai successivi procedimenti di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968, in quanto non sussista per le stesse il diritto di prelazione di cui all'art. 10 della L. 475/1968 da parte dei rispettivi comuni, ovvero pur sussistendo tale diritto i comuni non lo abbiano esercitato, che, dopo essere transitate da una procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2 comma 2 – bis della L. 475/1968, risulteranno ancora prive di farmacia aperta;
- le ulteriori sedi farmaceutiche che si renderanno eventualmente vacanti e disponibili a seguito di rinuncia alla titolarità ovvero decaduta dall'autorizzazione all'esercizio durante il periodo di validità della graduatoria;
- la ricognizione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione nell'ambito della procedura di concorso ordinario sarà effettuata prima dell'avvio di ciascun interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria concorsuale; le sedi saranno individuate con appositi provvedimenti dirigenziali, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito internet del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria, nonché comunicati all'indirizzo PEC dei candidati idonei;

PRECISATO CHE:

- la descrizione delle sedi è quella riportata nei provvedimenti comunali di approvazione delle rispettive piante organiche;
- il numero e la delimitazione delle sedi disponibili potranno subire variazioni per effetto:
 - a) di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche medesime;
 - b) delle prescritte revisioni biennali delle piante organiche delle sedi farmaceutiche, le quali, eventualmente, potranno sia modificare la descrizione delle sedi sia sopprimere tali sedi, subordinatamente alla condizione che le stesse non risultino già assegnate al momento dell'adozione del provvedimento di revisione della pianta organica;

RITENUTO rispondente ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché di minimizzazione dei dati personali trattati:

- prevedere che per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia necessario dichiarare solo il possesso dei requisiti di partecipazione stessi nonché l'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione previsto dall'art. 3 del bando approvato con il presente provvedimento;
- rinviare ad un momento successivo l'integrazione della domanda mediante dichiarazione dei titoli posseduti, in modo che, qualora la Commissione giudicatrice decida, come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 298/1994, di attribuire il punteggio per titoli ai soli candidati che abbiano superato la prova attitudinale, non saranno stati raccolti dati personali inutilizzati;

RITENUTO pertanto necessario, in coerenza alla finalità di concorrere ad assicurare l'assistenza sanitaria di prossimità di cui al DM 77/2022 sopra richiamato, considerato l'elevato numero di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio:

- indire un concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 362/1991, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti, disponibili per il privato esercizio durante il periodo di validità della graduatoria medesima;
- approvare il testo del bando di concorso pubblico regionale, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- approvare l'elenco delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione disponibili per l'assegnazione in titolarità individuale tramite la procedura di concorso ordinario, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- stabilire che la graduatoria avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di avvio del primo intervento, in linea con le previsioni di cui all'art. 48, comma 29 del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003;
- stabilire che per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia necessario dichiarare solo il possesso dei requisiti di partecipazione stessi nonché l'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione previsto dall'art. 3 del bando, rinviando ad un momento successivo l'integrazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli posseduti;

DATO ATTO CHE con successivo provvedimento verrà nominata la commissione esaminatrice ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 30/03/1994 n. 298 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 9 aprile 1990 n. 18 le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione sono sottoposte al parere obbligatorio della Commissione Farmaceutica Regionale;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 24 novembre 2025, di cui al verbale n. 6 del 24 novembre 2025, conservato in atti;

PRECISATO CHE per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii. e del P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. INDIRÉ un concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 362/1991, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti, disponibili per il privato esercizio durante il periodo di validità della graduatoria medesima;

2. APPROVARE il testo del bando di concorso pubblico regionale, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3. APPROVARE l'elenco delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione disponibili per l'assegnazione in titolarità individuale tramite la procedura di concorso ordinario, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

4. STABILIRE CHE:

- la graduatoria avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di avvio del primo intervento, in linea con le previsioni di cui all'art. 48, comma 29 del D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003;
- per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia necessario dichiarare solo il possesso dei requisiti di partecipazione stessi nonché l'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione previsto dall'art. 3 del bando, rinviando ad un momento successivo l'integrazione della domanda mediante dichiarazione dei titoli posseduti;

5. STABILIRE altresì che:

- non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria bandito con il presente atto, i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:
 - trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell'azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
 - trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata di farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la preclusione decennale di cui all'art. 12, comma 4, della L. 475/1968 non può applicarsi al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità;
- il requisito di cui all'art. 12, comma 4 L. 475/1968 deve essere mantenuto fino al momento dell'autorizzazione all'apertura della farmacia;
- nel caso di co-titolarità o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da

parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la sede farmaceutica (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso;

6.DARE ATTO CHE con successivo provvedimento verrà nominata la commissione esaminatrice ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.P.C.M. 30/03/1994 n. 298 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

7. PRECISARE CHE per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii. e del P.I.A.O. vigente;

8.TRASMETTERE copia del presente provvedimento, a cura del Responsabile del Procedimento, a:

- Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.);
- Associazioni di Categoria delle Farmacie Convenzionate della Regione Calabria (Federfarma Calabria);
- Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali del territorio della Regione Calabria;
- Ordini dei Farmacisti delle Province della Regione Calabria;
- Comuni in cui le sedi sono messe a concorso;
- Ministero della Salute;

9. PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

10.PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMBROSIO OTELLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAME, PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE CALABRIA (ART. 4 L. 8 NOVEMBRE 1991, n. 362)

ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esame, per la formazione della graduatoria regionale per il conferimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 362/1991, delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti¹. Riportate nell'**allegato B** al presente bando, nonché delle ulteriori sedi farmaceutiche che si renderanno disponibili, chiaramente individuate con appositi provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Alla data di indizione del presente bando risulta avviata (DDG n. 18846 del 9 dicembre 2025, pubblicato sul BURC n. 244 del 10 dicembre 2025) la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2-bis della L. 475/1968 – anno 2025. Le sedi che resteranno disponibili al termine della procedura stessa saranno assegnate mediante la presente procedura concorsuale.

Saranno altresì assegnate con la presente procedura concorsuale eventuali: nuove sedi per il privato esercizio risultanti dalle successive revisioni della pianta organica, già transitate dalla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2 comma 2 bis della L 475/1968.

Il numero e la delimitazione delle sedi disponibili per gli interPELLI potranno inoltre subire variazioni per effetto:

- di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche medesime;
- delle prescritte revisioni biennali delle piante organiche delle sedi farmaceutiche, le quali, eventualmente, potranno sia modificare la descrizione delle sedi farmaceutiche sia sopprimere tali sedi, subordinatamente alla condizione che le stesse non risultino già assegnate al momento di adozione del provvedimento di revisione della pianta organica.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
2. non aver compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei farmacisti;
5. non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;

¹ Per la delimitazione delle sedi farmaceutiche si rinvia ai provvedimenti comunali che approvano le vigenti piante organiche.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia nella sede vinta.

Non possono partecipare utilmente e devono essere esclusi dal Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria i farmacisti che nel decennio precedente abbiano:

- a) trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell'azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
- b) trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita, unitamente ad altri farmacisti, a seguito del superamento del concorso straordinario di cui all'art. 11 della legge 24 marzo 2012, n. 27.

La verifica delle condizioni di cui sopra, sarà effettuata prima dell'approvazione della graduatoria degli idonei e ripetuta nei confronti dei candidati vincitori di sedi che a seguito di interpello decideranno di accettare la sede assegnata, prima dell'assegnazione della stessa, per verificare eventuali variazioni rispetto al primo controllo eseguito che precludano l'assegnazione della sede. La verifica sarà inoltre ripetuta prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo regionale allegato al presente Bando, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente datato e sottoscritto dal candidato (l'autenticazione della firma non è necessaria ove si alleghi la fotocopia di un documento di identità in corso di validità²) deve essere scannerizzato **in formato PDF** e trasmesso, pena l'esclusione, **esclusivamente** mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it**; il messaggio deve avere per oggetto: **"Bando di concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria (Art. 4 L. 8 novembre 1991, n. 362)"**. E' possibile presentare la domanda di partecipazione a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario essere in possesso di un indirizzo PEC. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 23:59

² Art. 38 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

del **trentesimo giorno** successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Nel caso in cui il termine per l'invio delle domande dovesse scadere in un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'invio delle domande determina l'esclusione dalla procedura.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e quelle presentate oltre il termine perentorio sopra indicato o prive di sottoscrizione. La validità della trasmissione e della ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna. L'amministrazione non si assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. L'invio della domanda in altro formato comporterà l'irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dalla procedura.

Ai fini della partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di euro **50,00**, non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.

Il versamento della tassa di iscrizione alla procedura selettiva pari ad euro **50,00** dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il portale PagoPA MyPay raggiungibile al seguente link:
<https://pagopa.regione.calabria.it/spontaneo?mypayVersion=e651d33f>

Nella sottosezione **"Altre tipologie di pagamento"**, utilizzando gli appositi menù a tendina dovrà essere selezionato l'ente beneficiario **"Regione Calabria"**, successivamente nella sezione **"Tipologia di pagamento"** dovrà essere selezionata la voce **"Tassa di concorso"**; al termine della procedura di pagamento il sistema genererà una ricevuta che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione e trasmessa unitamente alla stessa.

Entro il termine di presentazione della domanda occorre dichiarare - sotto forma di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (consapevoli, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici derivanti dalle stesse e delle sanzioni penali previste dalla stessa norma) - esclusivamente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando e l'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione di cui al successivo punto 7) del presente articolo.

In particolare, il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda:

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di riconoscimento, data e luogo di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, indirizzo PEC al quale sarà inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

3. di essere in possesso dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Il cittadino membro dell'U.E., non italiano, rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
4. di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei farmacisti;
5. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
6. di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni³, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L. 475/1968 e ss.mm.ii.

Il candidato è tenuto altresì a dichiarare di non aver:

- a) trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell'azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
 - b) trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita, unitamente ad altri farmacisti, a seguito del superamento del concorso straordinario di cui alla L. 27/2012.
7. di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione al concorso, pari ad euro 50,00 (non rimborsabili), per le spese istruttorie e per le prestazioni amministrative, da versare esclusivamente attraverso il portale PagoPA MyPay, secondo le modalità sopra indicate.
 8. di non aver compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

³ Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia nella sede vinta.
La preclusione decennale di cui all'art. 12 comma 4 della L. 475/1968 non si applica al farmacista che abbia ceduto quote di società titolare di farmacia acquisite a titolo oneroso, oppure quote ricevute, anche indirettamente, per successione o divisione ereditaria o patto di famiglia o donazione o altri atti di liberalità. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 112 del R.D. 1265 del 27/07/1934, nel caso di co-titolarietà o titolarità di quota di società, di persone o di capitali, costituita per la gestione associata con riguardo a farmacia conseguita attraverso la partecipazione in forma associata insieme ad altri farmacisti in un concorso straordinario di cui all'art. 11 L. 27/2012, è possibile la rinuncia, con conseguente possibilità di assegnazione di nuova sede farmaceutica a seguito di concorso, a condizione che tale rinuncia sia da parte di tutti i co-titolari o soci, in modo che la farmacia (rinunciata) ritorni nella disponibilità pubblica e possa nuovamente essere assegnata per concorso).



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 8), con la sola eccezione dell'indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso, non possono essere modificate dopo l'invio della domanda.

A seguito dell'invio della domanda da parte del candidato la domanda stessa viene protocollata e trasmessa in copia, per ricevuta di avvenuta presentazione, all'indirizzo PEC del candidato.

I titoli eventualmente posseduti, utili per la determinazione del punteggio dei candidati risultati idonei per superamento della prova pratica devono essere dichiarati in un secondo momento, subordinatamente al superamento della prova attitudinale, inviando ulteriore messaggio di P.E.C. con allegata la documentazione in formato PDF per integrare la domanda presentata, come indicato all'art. 11 del bando.

Potranno essere dichiarati e valutati esclusivamente i titoli posseduti o conseguiti entro la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

ART. 4 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE – INDIRIZZO PEC

Le comunicazioni relative al concorso e i provvedimenti ad esso inerenti saranno inviati all'indirizzo PEC utilizzato dai candidati per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati sono per tanto tenuti a verificare il corretto funzionamento del proprio indirizzo PEC fino allo scadere della validità della graduatoria del presente concorso, ed a comunicare tempestivamente l'eventuale cambio del proprio indirizzo PEC.

E' onere del candidato verificare l'avvenuta ricezione delle comunicazioni. L'Amministrazione declina ogni responsabilità rispetto alle regole di funzionamento e alle limitazioni previste dalle caselle PEC dei singoli candidati, nonché per ogni eventuale malfunzionamento delle stesse caselle PEC che, a vario titolo, impedisca la ricezione delle comunicazioni trasmesse dalla Regione in relazione al presente concorso.

Resta nella responsabilità dei candidati il controllo delle cartelle antispam o altre cartelle e la verifica che lo spazio occupato in casella non abbia superato il limite consentito.

ART. 5 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA E CAUSE DI NON AMMISSIONE AL CONCORSO

Le domande presentate in forma e/o modalità diverse da quelle previste dall'art. 3 del presente bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- l'irricevibilità della domanda di cui al precedente paragrafo;
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
- il mancato pagamento del contributo di partecipazione al concorso di cui all'art. 3 del presente bando;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all'art. 3 del presente bando.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

ART. 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'ammissione dei candidati al concorso è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione e del pagamento del contributo di cui all'art. 3 del bando.

L'Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva alla prova concorsuale tutti i candidati che abbiano presentato la domanda con le modalità e nei termini prescritti, fatta eccezione per i casi di evidente mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.; saranno escluse le domande ritenute non ammissibili ai sensi dell'art. 5 del presente bando.

La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 soltanto tra i candidati che abbiano superato la prova attitudinale.

L'ammissione con riserva sarà formalizzata con atto dirigenziale del Dipartimento "Salute e Welfare" Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'Uso consapevole del farmaco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul portale istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare" raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.regione.calabria.it/dipartimento-salute-e-welfare/>.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato interessato tramite comunicazione all'indirizzo PEC utilizzato per la presentazione della domanda.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il funzionario con incarico di Elevata Qualificazione di I° livello denominato: "Gestione delle sedi farmaceutiche: trasferimenti, variazioni di titolarità, avvisi di assegnazione provvisoria, autorizzazioni gestione ereditaria sedi farmaceutiche", conferito con DDG n. 4389 del 27/03/2025 del Dipartimento "Salute e Welfare".

ART. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice è istituita con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Salute e Welfare", in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 18.

ART. 9 – ADEMPIMENTI PRECEDENTI LA PROVA ATTUDINALE

Il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova attitudinale.

La Commissione, ai sensi del D.P.C.M. n. 298/1994 e ss.mm.ii., nella seduta di insediamento e comunque prima dell'espletamento della prova attitudinale:

- approva l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova;



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

- b) determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente, e li rende noti mediante pubblicazione sul sito internet del Dipartimento "Salute e Welfare";
- c) può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.

ART. 10 – PROVA ATTITUDINALE

Il concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, di cui al presente Bando, si svolge per titoli ed esame.

Il diario della prova è stabilito dalla Commissione esaminatrice, è comunicato ai candidati al proprio indirizzo PEC ed è pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare" almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

La prova attitudinale, secondo quanto stabilito dalla Commissione, si svolgerà in presenza o da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali con modalità anche non contestuali, ossia in orari/date diversi per gruppi di candidati in ragione della numerosità dei candidati stessi.

La Regione si riserva la facoltà di affidare la gestione della prova attitudinale a ditta/società specializzata mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla pubblicazione del diario della prova, e con le stesse modalità, verranno rese note:

- le modalità operative che verranno seguite per assicurare l'identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;
- le istruzioni relative alla strumentazione tecnica, alle specifiche della postazione utilizzata e alle ulteriori modalità da rispettare obbligatoriamente per lo svolgimento della prova in presenza, oppure in forma digitale e da remoto.

I candidati sono tenuti a prendere visione delle istruzioni per dotarsi delle strumentazioni informatiche e telematiche necessarie per la prova attitudinale da remoto.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento e devono aver rispettato tutte le istruzioni impartite di cui sopra. In mancanza, i candidati sono esclusi dal concorso.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alla prova attitudinale nel luogo, alla data e all'orario stabiliti o privi di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

La prova attitudinale viene svolta ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 30/03/1994, n. 298, così come modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 13/02/1998 n. 34 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 18/04/2011 n. 81.

La prova attitudinale è articolata in cento (100) domande a risposta multipla riguardanti le seguenti materie:



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.

Le 100 domande sono estratte a sorte tra le tremila predisposte dalla Commissione Nazionale nominata dal Ministero della Salute, approvate con il Decreto del Ministero della Salute 11 agosto 2025 recante *"Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche"*, e pubblicate, unitamente alle relative risposte, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 205 del 4 settembre 2025, o su eventuali revisioni di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.C.M. 30/03/1994, n. 298.

Per lo svolgimento della prova e per il calcolo dei punteggi si applicano le disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 298/1994.; per l'espletamento della prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.

Il candidato deve indicare la risposta esatta tra le cinque (5) già predisposte. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario (i commissari sono 5).

Sono considerate sufficienti le prove dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.

Il mancato superamento della prova attitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

L'esito della prova attitudinale

In base al D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34, la Commissione esaminatrice procede alla attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la prova attitudinale, previa determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, prima dell'espletamento della prova suddetta.

L'esito della prova attitudinale, riportato su apposito verbale della Commissione ed approvato con atto dirigenziale, è comunicato ai candidati al proprio indirizzo PEC e pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare".

I candidati con disabilità⁴, se hanno l'esigenza di essere assistiti durante la prova attitudinale, devono farne esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, indicando l'ausilio tecnologico (non fornito dall'amministrazione) eventualmente necessario in relazione alla propria condizione di disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova. Tali richieste dovranno essere comprovate da idonea documentazione, da allegare alla domanda.

ART. 11 – INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 9, lett. c) i candidati che abbiano superato la prova attitudinale, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) dell'esito

⁴ Ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/1992.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

della prova attitudinale, dovranno provvedere ad integrare la domanda di partecipazione trasmettendo - esclusivamente in formato PDF mediante Posta Elettronica Certificata P.E.C. all'indirizzo: farmaceutica.salute@regione.calabria.it - la dichiarazione sostitutiva dei titoli di studio, di carriera e dei titoli relativi all'esercizio professionale, eventualmente posseduti e utili ai fini dell'assegnazione del punteggio, secondo quanto indicato all'art. 3.

Nella comunicazione sarà fatto riferimento all'avvenuta pubblicazione dei criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, ai fini della corretta e pertinente dichiarazione dei titoli stessi.

Le pubblicazioni e la documentazione relativa a eventuali titoli di studio conseguiti presso struttura estera o privata, devono essere trasmesse, corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il candidato attesti che si tratta di copie digitali conformi agli originali in suo possesso.

Qualora la suddetta documentazione ecceda la capacità di upload della casella PEC i candidati potranno trasmetterla, entro lo stesso termine stabilito per l'integrazione della domanda, alla Regione Calabria - Dipartimento "Salute e Welfare" – Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco", in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine, farà fede la data di spedizione.

I candidati sono tenuti a dichiarare i titoli posseduti, con la massima diligenza e propria scienza, indicando chiaramente ogni informazione necessaria, compresa l'eventuale traduzione in lingua italiana, affinché la commissione possa valutare compiutamente il titolo stesso nonché per il successivo controllo di veridicità di quanto dichiarato.

Potranno essere dichiarati e valutati esclusivamente i titoli posseduti o conseguiti entro la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

In relazione al possesso di seconda laurea valutabile ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere b) e d) del D.P.C.M. 30/03/1994, n. 298 conseguita all'estero o presso struttura privata, i candidati devono allegare, secondo medesime modalità e termini descritti al precedente capoverso del presente articolo, copia del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente o copia della istanza presentata all'autorità competente per ottenere il riconoscimento o l'equiparazione.

La dichiarazione di equipollenza o il decreto di riconoscimento devono comunque essere adottati dall'autorità competente e trasmessi in copia entro il termine dei lavori della Commissione giudicatrice. Con le medesime modalità e termini deve essere allegata la documentazione attestante l'esercizio professionale svolto all'estero.

Le pubblicazioni e la documentazione trasmesse in copia cartacea dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.11, contenente l'elenco delle stesse, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso. La dichiarazione deve essere datata, firmata, e alla stessa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

Non saranno ritenute valide copie di documenti e/o pubblicazioni prive di dichiarazione di conformità all'originale.

Nel caso di trasmissione della documentazione in copia cartacea, la busta contenente le pubblicazioni e la documentazione dovrà recare la dicitura "*Concorso ordinario farmacie 2025*".

L'Amministrazione Regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La data di spedizione è comprovata dal timbro postale. Non saranno comunque accettate le pubblicazioni e la documentazione che, sebbene spedite entro i termini indicati, perverranno alla Regione oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto per l'integrazione della domanda.

I termini di cui sopra sono perentori.

I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni prodotte in modalità cartacea possono essere ritirati, ove non ci siano motivazioni che non lo consentano, dal candidato o da suo incaricato munito di delega scritta, non prima di centoventi giorni e non oltre otto mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Decorso tale periodo la documentazione non sarà più recuperabile da parte degli interessati.

I candidati possono ritirare prima della pubblicazione della graduatoria la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito del concorso stesso.

ART. 12 - VALUTAZIONE DEI TITOLI – MAGGIORAZIONE PER RURALITÀ

La valutazione dei titoli viene effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e ss.mm.ii.

Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti o conseguiti entro la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), come indicato all'art. 3 del bando.

Qualora la dichiarazione relativa ai titoli posseduti non sia completa, la Commissione procede assegnando il punteggio minimo che può essere attribuito con certezza.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti (20) ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. Ove mancasse la specificazione tempo pieno / tempo parziale, la stessa verrà considerata a tempo parziale.

I concorrenti che siano attualmente o siano stati soci di società titolare di farmacia e prestino o abbiano prestato servizio all'interno della farmacia, dovranno indicare, per i corrispondenti periodi, la qualifica di direttore o di collaboratore di farmacia aperta al pubblico e non quella di titolare (titolare è la società, non la singola persona fisica), tenendo presente che uno solo dei soci può essere direttore (qualora il direttore sia individuato in uno dei soci). I concorrenti con periodi di esercizio professionale in qualità di co-titolari di farmacia conseguita a seguito di concorso straordinario, aventi un provvedimento di riconoscimento della titolarità in capo alle singole persone fisiche, dovranno invece indicare la qualifica di titolare.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 221 dell'8 marzo 1968 ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari, direttori o collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50⁵. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio attribuito al candidato in relazione all'attività prestata in farmacia rurale e in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi a mezzo stampa nei 10 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

⁵ Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III, 7 aprile 2020, sentenza n. 2312) << l'incremento premiale previsto per chi ha lavorato in sedi disagiate non soggiace all'unico limite massimo di punti 6,5, ma anche al tetto massimo di punti 35 attribuibili per esperienze professionali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 298/1994, al cui interno si colloca la detta maggiorazione del 40% per "ruralità" della sede. Come ha ben chiarito la sentenza di questa Sezione n. 3119 del 2018, l'art. 9 della l. n. 221 del 1968 e la legge n. 362 del 1991 e quindi l'art. 5, comma 2, del d..P.C.M. 298/1994, sono "norme che si integrano, nel senso che la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l'esperienza professionale, nell'ambito della quale va ascritta anche l'anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35. Il combinato disposto della legge n. 221/1968 e della legge n. 362/1991, lungi dal vanificare l'intento del legislatore di attribuire un "premio" al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate (id est, quelle rurali), conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l'esperienza professionale, ma entro limiti determinati, come dimostra l'esclusione della valutazione dei periodi di esercizio professionale superiori a venti anni (art. 5, comma 2, d.P.C.M. 298/1994)". A tali argomentazioni circa il rapporto tra le fonti normative, la sentenza del C.d.S. affianca considerazioni in punto di ragionevolezza dell'opzione esegetica. La sentenza del C.d.S. rileva, infatti, che una diversa conclusione farebbe assumere al requisito dell'esercizio professionale in sede rurale natura di criterio selettivo (pressoché) dirimente, anche a detimento di altri criteri espressamente presi in considerazione dalla legge istitutiva della sessione straordinaria per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. La sentenza osserva, inoltre, che "l'attribuzione di un peso ponderale sproporzionato al requisito della ruralità nell'attribuzione dei punteggi per titoli professionali, esporrebbe del resto il sistema regolatorio a dubbi di compatibilità con il diritto eurounitario, rischiando di risolversi in un vantaggio competitivo in favore dei cittadini residenti.". Infine, la sentenza richiama la legge 11 gennaio 2018, n. 3, contenente "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", al cui art. 16 è previsto: "(Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche) 1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221". La norma, risolve i dubbi interpretativi che avevano caratterizzato le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e orienta in questo caso l'interprete. La maggiorazione per la "ruralità" non è un punteggio aggiuntivo, ma una maggiorazione da calcolarsi nei limiti in cui il punteggio per esperienza professionale non abbia raggiunto il tetto massimo di 35 punti. Il rispetto del punteggio massimo attribuibile per titoli professionali di 35 punti, come ribadito dal C.d.S., comporta infatti che, anche se conseguito un maggior punteggio per il requisito professionale della "titolarità", il punteggio complessivo per esperienza professionale non possa poi essere ulteriormente incrementato del premio della maggiorazione del 40% per "ruralità" della sede >>.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h) del DPCM 298/94 e ss.mm.ii. sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

ART. 13 – CALCOLO DEL PUNTEGGIO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio totale massimo che può attribuire la Commissione a ciascun candidato è di 100 punti, così suddivisi: 50 punti per la prova attitudinale, 35 punti per i titoli relativi all'esercizio professionale e 15 punti per i titoli di studio e di carriera.

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria provvisoria dei candidati sulla base del punteggio conseguito, risultante dalla somma del punteggio dei titoli e del punteggio della prova attitudinale.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita, la posizione in graduatoria verrà estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati per poter assistere all'operazione.

La Commissione esaminatrice, dopo aver redatto la graduatoria, rassegna gli atti relativi al concorso al competente ufficio regionale.

ART. 14 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul portale istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare".

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), i candidati potranno sottoporre istanza di rettifica degli eventuali errori alla Commissione, da inviare esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo farmaceutica.salute@pec.regenie.calabria.it

Decorso tale termine, non saranno valutate eventuali istanze di rettifica della graduatoria. La Commissione valuterà le eventuali istanze pervenute, provvede a rettificare/confermare la graduatoria, da considerarsi definitiva. La Commissione esaminatrice, dopo aver redatto la graduatoria definitiva, rassegna gli atti relativi al concorso al responsabile del procedimento di cui all'art. 7 del presente bando. All'esito dell'attività della Commissione la Regione Calabria procederà ad accertare, anche tramite verifiche a campione (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) il possesso, da parte dei candidati inclusi nella graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice, dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione da questi rese sia nella domanda di partecipazione al concorso (di cui all'art. 3 del presente bando) sia alla relativa integrazione (di cui all'art. 11 del presente bando). Quindi, il responsabile del procedimento del presente concorso, propone al Dirigente del Settore "Assistenza



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria, l'adozione dell'atto dirigenziale, ai fini dell'approvazione della graduatoria definitiva degli idonei.

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Salute e Welfare", accertata la regolarità dei lavori concorsuali, approva con proprio atto la graduatoria definitiva degli idonei predisposta dalla Commissione esaminatrice, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso, compresa la relativa integrazione.

La graduatoria definitiva approvata a seguito dell'adozione dell'atto dirigenziale di cui sopra, con l'indicazione per ogni candidato del numero di protocollo della domanda, cognome, nome e punteggio conseguito nella prova attitudinale, nei titoli e complessivo, sarà trasmessa agli idonei all'indirizzo PEC utilizzato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La suddetta graduatoria definitiva sarà pubblicata sul portale istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC); dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale decorreranno i termini per eventuali impugnative.

ART. 15 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimane valida per quattro anni dalla data di avvio del primo interpello di cui all'art. 16 del presente bando.

ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PRIMO INTERPELLO

L'interpello è la fase della procedura concorsuale nella quale i candidati idonei scelgono le sedi di interesse tra quelle disponibili, indicandole in ordine di preferenza.

- **Soggetti interessati all'interpello:** i candidati risultati idonei al concorso ed inseriti nella graduatoria definitiva di cui all'art. 14 del presente bando, in numero pari alle sedi da assegnare individuate nell'**Allegato B**, vengono interpellati affinché indichino la sede prescelta o l'ordine di preferenza tra quelle messe a concorso;
- **Tempi e modalità dell'interpello:** l'avvio dell'interpello avviene a seguito di avviso trasmesso agli indirizzi PEC dei candidati utilmente collocati in graduatoria, agli Ordini provinciali dei Farmacisti, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare";
- **Inizio interpello:** la procedura di interpello viene espletata mediante invio della nota di interpello, intestata a ciascun candidato, all'indirizzo PEC utilizzato per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I Candidati sono tenuti a rispondere, sempre a mezzo PEC utilizzando il modulo allegato alla nota di interpello, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro il **quinto giorno successivo alla data di ricevimento della nota di interpello** (il termine è comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna generate dal sistema PEC). Il candidato che non risponde nei termini e nei modi sopra indicati viene escluso dall'assegnazione, in prima applicazione, ma non viene escluso dalla graduatoria. Ciascun candidato deve indicare, in ordine di preferenza, le sedi prescelte; in ogni caso le sedi si intendono elencate nell'ordine decrescente di



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

interesse. L'indicazione delle sedi effettuata da ciascun candidato non può essere modificata (art. 9 D.P.C.M. 298/1994);

- **Abbinamento sedi prescelte – Candidati idonei:** Acquisiti i moduli contenenti l'indicazione delle sedi prescelte, sulla scorta della graduatoria definitiva, il competente Settore del Dipartimento "Salute e Welfare" procede all'abbinamento di ciascun candidato con una delle sedi prescelte, partendo dal candidato primo in graduatoria, escludendo i candidati che non abbiano fatto pervenire risposta all'interpello o l'abbiano trasmessa oltre il termine di 5 (cinque) giorni previsto dall'art. 2 della legge 389/1999;
- **Assegnazione della sede:** scorrendo l'ordine della graduatoria, integrata con l'indicazione a fianco di ciascun candidato della sede o delle sedi prescelte, si individuano i singoli candidati cui assegnare la sede spettante, fino ad esaurimento del numero delle sedi messe a concorso;
- **Accettazione della sede assegnata – Individuazione dei locali:**
 - a) Entro **quindici (15)** giorni dalla notifica della proposta il candidato vincitore, a mezzo PEC, deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta in assegnazione; a seguito dell'accettazione la Regione adotta il provvedimento di assegnazione della sede;
 - b) L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia;
 - c) Durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. a) quelle assegnate ma non aperte entro 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso e quelle di nuova istituzione a seguito delle revisioni ordinarie di pianta organica che interverranno durante il corso di validità della graduatoria saranno assegnate scorrendo la graduatoria stessa con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.
- **Autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia**
Dopo aver acquisito la documentazione dettagliata nella nota regionale che sarà notificata unitamente al decreto dirigenziale di assegnazione ed il parere favorevole della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio - reso a seguito del sopralluogo ispettivo preventivo effettuato ai sensi dell'art. 111 R.D. n. 1265/1934 – il Settore Assistenza Farmaceutica del Dipartimento "Salute e Welfare" procede all'emissione del decreto dirigenziale di riconoscimento della titolarità e di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia.

Si precisa che la Regione Calabria, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, interella contemporaneamente, a mezzo PEC, i candidati idonei; i candidati interpellati, entro il quinto giorno effettivo successivo a quello in cui hanno ricevuto la PEC di interpello, indicano le sedi farmaceutiche messe a concorso alle quali sono interessati, specificando l'ordine di preferenza.

L'ordine di preferenza espresso non potrà essere modificato fino all'interpello successivo.

Al candidato che, entro il termine di **cinque (5)** giorni dal ricevimento dell'interpello, **non abbia espresso preferenza per alcuna sede farmaceutica** non verrà proposta alcuna assegnazione nell'ambito di quell'interpello. Potrà tuttavia partecipare ad eventuali successivi interpelli.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

Le sedi disponibili per il primo interpello sono quelle elencate nell'**Allegato B** e le ulteriori sedi individuate con apposito provvedimento che verrà tempestivamente reso noto sul sito internet del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria e comunicato all'indirizzo PEC degli idonei.

Ad ogni candidato utilmente posizionato nella graduatoria definitiva di cui all'art. 14 che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della PEC di interpello, abbia comunicato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it** l'ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche messe a concorso, è proposta a mezzo PEC l'assegnazione della prima sede da lui indicata in ordine di preferenza che non risulti abbinata a un candidato che lo preceda in graduatoria.

Entro **quindici (15)** giorni dalla data della comunicazione PEC di proposta di assegnazione, il candidato deve dichiarare, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it**, l'accettazione o meno della sede proposta in assegnazione. L'inutile decorso del termine per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione della sede.

In caso di espressa accettazione da parte del candidato della sede proposta con le modalità sopra descritte e allo scadere del termine indicato, tale scelta sarà considerata irrevocabile. In tal caso, la Regione procederà alla formalizzazione dell'assegnazione della sede proposta, con atto dirigenziale. Il candidato non potrà partecipare ad eventuali successivi interpelli e allo stesso non sarà proposta l'assegnazione di nessuna altra sede nell'ambito del presente concorso.

ART. 17 – INTERPELLI SUCCESSIVI

Nel caso in cui, nel corso di validità della graduatoria, si rendano disponibili per il privato esercizio sedi di nuova istituzione o vacanti, ulteriori rispetto a quelle individuate per il primo interpello, sarà adottato il provvedimento ricognitivo che approva l'elenco delle sedi oggetto del successivo interpello.

Tale elenco sarà composto dalle sedi oggetto del primo interpello non assegnate (o assegnate ma non aperte nei termini) e dalle nuove sedi disponibili.

Dopo l'assunzione del provvedimento di ricognizione delle sedi disponibili sarà avviato il secondo interpello, che si svolgerà con le medesime modalità di cui all'art. 16. In tal caso, i candidati idonei in graduatoria non già assegnatari, nuovamente interpellati, dovranno trasmettere a mezzo PEC l'ordine di preferenza delle sedi aggiornato alla luce delle disponibilità sopravvenute.

Potranno partecipare al secondo interpello i candidati idonei ai quali non sia stata proposta alcuna sede nell'ambito dello scorrimento della graduatoria successivo al primo interpello. Il candidato che abbia già partecipato al primo interpello senza che gli sia stata proposta alcuna sede, per partecipare al secondo interpello dovrà indicare e mettere in ordine di preferenza le sedi di interesse oggetto del secondo interpello, non rilevando in alcun modo le scelte fatte in occasione del primo interpello.

L'elenco aggiornato delle sedi disponibili per gli interpelli successivi al primo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul portale del Dipartimento "Salute e Welfare".

ART. 18 - MODALITÀ DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

A seguito della chiusura del primo interpello, fatti salvi eventuali ricorsi contro gli atti regionali adottati che potrebbero rallentare le fasi successive della procedura, l'Ufficio regionale competente procederà allo scorrimento della graduatoria, che consiste nel proporre ai candidati collocati in posizione utile che abbiano



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

partecipato all'interpello una sede farmaceutica, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse da ciascun candidato.

Lo scorrimento della graduatoria si svolge con le seguenti modalità:

- ad ogni vincitore è proposta la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti abbinata ad un candidato che lo precede in graduatoria; la proposta di assegnazione è inoltrata all'indirizzo PEC utilizzato dal candidato per la presentazione della domanda di partecipazione;
- entro **quindici (15)** giorni dalla notifica della proposta il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede; in caso di accettazione il competente Ufficio regionale adotta il provvedimento di assegnazione;
- l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a non accettazione/rinuncia;
- la non accettazione della sede proposta, esplicita o per inutile decorso del termine di accettazione, preclude qualsiasi assegnazione nell'ambito della presente procedura concorsuale.

In sintesi, lo scorrimento della graduatoria procede come segue:

- Al primo candidato in graduatoria che partecipa all'interpello viene proposta la sede da lui indicata come prima preferenza. Se accetta la sede proposta entro i 15 giorni previsti, il competente Ufficio regionale adotta il decreto dirigenziale di assegnazione; se rifiuta la sede proposta o non risponde entro i termini, la sede risulta disponibile per i candidati che seguono in graduatoria e che l'abbiano scelta.
- Al secondo candidato in graduatoria che partecipa all'interpello viene proposta la sede indicata come prima preferenza se tale sede non è stata indicata dal primo candidato che ha partecipato all'interpello come prima preferenza. Se invece sia il primo che il secondo candidato hanno indicato la medesima sede come prima preferenza, occorre attendere che il primo candidato accetti la sede o non risponda entro i termini. Se il primo candidato in graduatoria accetta la sede, allora al secondo candidato in graduatoria viene proposta la sede che ha indicato come seconda preferenza.
- Al terzo candidato in graduatoria che partecipa all'interpello viene proposta la sede indicata come prima preferenza se tale sede non è stata indicata tra le prime due indicate in ordine di preferenza dai due candidati che lo precedono in graduatoria. Se tale sede è stata indicata tra le prime due indicate in ordine di preferenza da uno dei due o da entrambi i candidati che precedono in graduatoria, si attende l'esito della proposta/accettazione dei candidati che precedono e in base all'esito si propone la sede indicata come prima preferenza oppure quella indicata come seconda o come terza (se indicate una seconda e una terza scelta).

E così via per i restanti candidati in ordine di graduatoria.

Lo scorrimento avviene dunque secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse sulle sedi in fase di interpello, avendo cura di procedere il più celermente possibile alla proposta delle sedi (ad esempio, al decimo candidato in graduatoria che abbia partecipato all'interpello ed abbia indicato come



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

prima preferenza una sede non indicata nelle preferenze da nessuno dei 9 candidati che precedono, viene subito proposta tale sede anche se ai candidati che precedono oltre al primo non è ancora stata proposta una sede).

Per l'intera durata della procedura concorsuale a ciascun vincitore può essere proposta per l'accettazione una sola sede tra quelle da lui indicate; nell'ambito dello scorrimento della graduatoria di ogni intervento, le sedi che si renderanno nuovamente disponibili potranno essere riassegnate agli altri candidati idonei utilmente posti in graduatoria.

Le sedi assegnate ma non aperte nei termini rientrano nell'elenco delle sedi disponibili per l'intervento in corso (se ancora valido lo scorrimento della graduatoria) o per il successivo, per cui nell'ambito dello scorrimento della graduatoria successivo ad ogni intervento una sede oggetto dell'intervento può essere assegnata anche più di una volta, nel caso di rinuncia o decadenza dell'assegnatario.

Lo scorrimento della graduatoria in base alle preferenze espresse nell'intervento si conclude quando viene approvato l'eventuale provvedimento di integrazione dell'elenco delle sedi oggetto dell'intervento stesso, che determina altresì l'avvio del successivo intervento. L'elenco delle sedi disponibili per il secondo intervento è composto dalle sedi oggetto del primo intervento non assegnate e da nuove sedi disponibili; dalla data di approvazione del summenzionato provvedimento le preferenze espresse con l'intervento già svolto cessano di essere valide.

Al candidato al quale venga proposta per l'accettazione una sede in un dato intervento, sia in caso di accettazione che di rinuncia, non verrà più proposta alcuna sede per l'intera durata della procedura concorsuale e non potrà più partecipare ad eventuali ulteriori interventi.

ART. 19 - ASSEGNAZIONE E APERTURA DELLE SEDI FARMACEUTICHE

Per tutta la durata della procedura concorsuale (nel corso del periodo di validità della graduatoria concorsuale) a ogni candidato può essere assegnata una sola sede farmaceutica; conseguentemente ciascun candidato può accettare una sola sede farmaceutica.

A seguito dell'accettazione da parte del vincitore della sede proposta, la Regione Calabria, mediante atto dirigenziale del Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare", adotta il provvedimento di assegnazione che viene notificato all'assegnatario, al Comune di ubicazione della sede farmaceutica assegnata e all'ASP di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Entro il termine di **centoventi (120) giorni** dalla data di notifica a mezzo PEC dell'atto dirigenziale di assegnazione, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa, il candidato dovrà trasmettere al Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco", esclusivamente tramite PEC all'indirizzo **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it**:

- la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla Tariffa - Titolo I Igiene e Sanità approvata con D.Lgs. n. 230/1991 ed allegata alla legge regionale 10 aprile 1995, n.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

11 - come modificata dalle LL.RR. 10 dicembre 2001, n. 36, 16 marzo 2004, n. 7, 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47 - inerente l'apertura e l'esercizio di farmacie convenzionate private; per il calcolo del relativo importo deve farsi riferimento alla popolazione residente nel comune in cui è ubicata la sede farmaceutica da autorizzare, come evidenziato dalla seguente tabella:

D.P.R. 121/1961 (D.P.R. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	
	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei Comuni con popolazione:	Tassa di rilascio €
a)	fino a 5.000 abitanti	278,89
b)	da 5.001 a 10.000 abitanti	834,18
c)	da 10.001 a 15.000 abitanti	1.667,12
d)	da 15.001 a 40.000 abitanti	2.666,16
e)	da 40.001 a 100.000 abitanti	3.997,38
f)	da 100.001 a 200.000 abitanti	5.331,07
g)	da 200.001 a 500.000 abitanti	8.328,18
h)	superiore a 500.000 abitanti	13.324,59
D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 1, 2° comma, lettera m)		

- gli estremi di riferimento (indirizzo – dati catastali) del locale commerciale individuato ai fini dell'apertura della sede farmaceutica, nell'ambito della zona perimetrale di pertinenza della sede assegnata.

Il termine perentorio per l'apertura della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica assegnata è stabilito in **centottanta (180) giorni**, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa.

Si evidenzia che il locale commerciale da adibire ad esercizio farmaceutico deve essere ubicato all'interno dei confini della sede farmaceutica assegnata, come individuati nell'**Allegato B**.

I 180 giorni sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Servizi Farmaceutici Territoriali delle ASP per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo preventivo della Commissione Farmaceutica aziendale) indispensabili per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura e riconoscimento della titolarità della farmacia.

Le modalità di apertura della farmacia sono quelle previste dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18 provvede al rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e della regolare ed efficace iscrizione del candidato vincitore all'Ordine dei farmacisti; l'assunzione del provvedimento autorizzatorio sarà subordinata all'esito del sopralluogo ispettivo preventivo effettuato dalla Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio ed al rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 108, 111, 112 e 127 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.) e ss.mm.ii.

In caso di mancata apertura della farmacia entro i termini indicati, la Regione adotterà il provvedimento di decadenza dell'assegnazione e la sede farmaceutica sarà nuovamente disponibile per l'assegnazione nell'ambito dello scorrimento della graduatoria.

ART. 20 – RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ'

Il farmacista eventualmente assegnatario di sede farmaceutica vinta a concorso dovrà rimuovere le eventuali condizioni di incompatibilità alla titolarità individuale di farmacia prima del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia da parte della Regione (non prima dell'assegnazione della sede).

La Regione, anche mediante il supporto dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali, fornirà tutte le informazioni utili per rimuovere le eventuali condizioni di incompatibilità alla titolarità di farmacia previste dalla normativa vigente e consentire ai candidati vincitori di presentare l'istanza di autorizzazione all'apertura della farmacia.

ART. 21 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e decadono dall'eventuale assegnazione della sede nei seguenti casi:

- a) mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, emersa in qualunque momento;
- b) rinuncia esplicita alla procedura concorsuale;
- c) rinuncia esplicita alla sede assegnata, successivamente all'avvenuta formalizzazione dell'accettazione e dell'assegnazione della sede con le modalità e i termini sopra descritti;
- d) omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro il termine di cui all'art. 19 del presente bando;

L'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dall'assegnazione per le motivazioni sopra descritte sono rese note al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC.

ART. 22 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, l'accertamento, a seguito dei controlli previsti per legge, della non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente ai sensi di quanto disposto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., comporta:

- l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dall'eventuale assegnazione quando il controllo rilevi la non sussistenza di un requisito necessario per l'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del bando,



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"**

compreso il mancato permanere, fino al momento dell'apertura della farmacia, della condizione di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni;

- la rettifica del punteggio del candidato e la conseguente eventuale decadenza dall'assegnazione della sede, quando la dichiarazione non veritiera riguardi un elemento rilevante ai fini della determinazione della posizione in graduatoria.

L'Amministrazione Regionale effettuerà controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso presso i soggetti pubblici titolari delle informazioni, secondo quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

I candidati collocati in graduatoria potranno essere invitati dal competente Settore Assistenza Farmaceutica del Dipartimento "Salute e Welfare" della Regione Calabria a presentare i documenti eventualmente necessari per dimostrare la veridicità di informazioni dichiarate nella domanda di partecipazione di cui non siano titolari soggetti pubblici.

La mancata risposta da parte del candidato all'invito nei tempi e nei modi che saranno indicati dal richiamato Settore regionale comporta le medesime conseguenze sopra indicate per i casi di dichiarazione non veritiera.

ART. 23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute in:

- R.D. 27/07/1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.);
- Legge 08/03/1968 n. 221 s.m.i.: Provvidenze a favore dei farmacisti rurali;
- Legge 02/04/1968 n. 475 s.m.i.: Norme concernenti il servizio farmaceutico;
- Legge 08/11/1991 n. 362 s.m.i.: Norme di riordino del settore farmaceutico;
- Legge 28/10/1999, n. 389: Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali;
- D.P.C.M. 30/03/1994 n. 298: Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico;
- D.P.C.M. 13/02/1998 n. 34: Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico;
- R.D. 30/09/1938 n.1706: Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico;
- D.P.R. 21/08/1971 n. 1275: Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa richiamata all'art. 23 e, in generale, alla normativa vigente.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento “*Salute e Welfare*”

Settore n. 3

***“Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del farmaco”***

ART. 25 - PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), nonché trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, ai Comuni interessati, alle AA.SS.PP. della Regione Calabria e comunicato alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e al Ministero della Salute.

Il bando è inoltre pubblicato sul portale della Regione Calabria – Dipartimento “*Salute e Welfare*” all’indirizzo <https://www.regione.calabria.it/dipartimento-salute-e-welfare/>, dove saranno peraltro rese note eventuali informazioni di aggiornamento inerenti il presente concorso e la relativa procedura di assegnazione delle sedi.

Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura concorsuale possono essere inviate all’indirizzo PEC farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutte le comunicazioni e i provvedimenti relativi al concorso saranno inviati all’indirizzo PEC utilizzato per la presentazione della domanda e pertanto il candidato interessato all’assegnazione delle sedi è tenuto a verificare il corretto funzionamento dell’indirizzo PEC utilizzato per inoltrare la domanda fino allo scadere della validità della graduatoria del presente concorso.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ELENCO REGIONALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER L'ASSEGNAZIONE TRAMITE LA PROCEDURA DI CONCORSO ORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, L. 362/1991.

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
COSENZA	CASTROLIBERO	3	Delimitata a Nord dal Comune di Rende - Torrente Surdo; ad Est fino a Contrada Fontana La Pietra	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
COSENZA	CASTROREGIO	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
COSENZA	CERZETO	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
COSENZA	CORIGLIANO ROSSANO	12	Costituita dal Villaggio Frassa e così delimitata: Torrente Malfracato a Nord; confini comunali ad ovest; Torrente Missionante a Sud; S.S. 106 bis a Est	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
COSENZA	LAINO CASTELLO	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
COSENZA	LUZZI	3	Lungo la S.P. 248 tra Serra Casino – Sambucina - Timparello	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
COSENZA	PAPASIDERO	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
COSENZA	PLATACI	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	2	Località Macchia Albanese	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
COSENZA	SAN LUCIDO	2	<i>2 POLLELLA: Loc. Pollella e tratto urbano della SS18 tra il bivio Nord ed il bivio SUD" Delimitata a Nord e ad Est dai confini comunali, a Sud prevalentemente dalla SP38, a Ovest prevalentemente da via Pollella</i>	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
COSENZA	SCALA COELI	2	Frazione San Morello	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
COSENZA	SCIGLIANO	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	5	Centro abitato di Lorica, territorio di Rovale, Rovalicchio e Castellucci	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
CATANZARO	CATANZARO	26	ARANCETO – Dall'incrocio di via Caduti sul Lavoro con viale Magna Grecia fino all'incrocio di via Sicilia con viale Magna Grecia	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
CATANZARO	ISCA SULLO JONIO	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
CATANZARO	LAMEZIA TERME	19	San Pietro Lametino, Ginepri, Cafarone, Area Industriale ex-Sir	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
CATANZARO	MAIDA	2	Frazione Vena di Maida	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
CATANZARO	MONTEPAONE	1	Centro storico	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
CROTONE	CROTONE	16	A Nord delimitata da strada consortile via Leonardo da Vinci fino ad innesto con S.S. 106; prolungamento fino a località Vigne, S.P. per Papanice confinante a Nord-Ovest con la 12 ^a Sede fino al limite amministrativo con il comune di Cutro. Ad Est confinante con le sedi 4 ^a , 1 ^a , 13 ^a e 15 ^a	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
CROTONE	CROTONE	19	Confinante ad OVEST e NORD con la 6 ^a - 17 ^a - 18 ^a Sede; la restante parte è delimitata dalla linea di costa e dai limiti amministrativi del Comune di Crotone comprendenti loc. Salica, Campione, Alfieri e Capocolonna	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	4	FRAZIONE SANT'ANNA – STRADA STATALE 106 – Tratto di Strada Statale 106 (in coincidenza Ristorante "Il Pino"), Tratto di Strada Statale 106 – Incrocio Nord – Località Ventarola – Tratto di Località Ovile Spinoso, Tratto di Località Vermica, Tratto di Località Saletta, Tratto di Località Meolo, Tratto di Località Marinella, Tratto di Località Forgiano e Forgianello, Tratto di Località Sant'Anna, Tratto di Località San Pietro in Tripani, Tratto di Località Concio – Pedocchiella e intersezione Tratto di Strada Statale 106 – Incrocio Nord – Località Ventarola.	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	5	FRAZIONE CAPO RIZZUTO – LE CANNELLA – Tratto di Località Capo Piccolo, Tratto di Località Seleno – Capo Rizzuto, Tratto di Frazione Capo Rizzuto, Tratto di Frazione Capo Bianco, Tratto di Frazione Anastasi – Villaggio Santa Cristina, Tratto di Fratte Vecchie, Tratto di Fratte Nuove, Tratto di Località Cavallucci, Tratto di Località Curmo, Tratto di Località Le Cannella, Tratto di Località Cannone, Tratto di Località Meolo, Tratto di Località Vermica, Tratto di Località Cepa, Tratto di Contrada Chiuse, Tratto di Contrada Bonnace, Tratto di Località Cipolla – Anastasi e intersezione con Tratto di Località Capo Piccolo”.	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
CROTONE	CASABONA	2	Frazione Ziga	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	1	Caulonia Centro	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
REGGIO CALABRIA	CIMINA'	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
REGGIO CALABRIA	SCIDO	1	Centro abitato	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
REGGIO CALABRIA	LOCRI	4	Zona del territorio a sud del Comune di Locri compreso tra la fiumara S. Paolo ed i confini a sud ed ovest della città di Locri e che ha come epicentro la contrada Moschetta	Sede di nuova istituzione Indennità non dovuta
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	1	Frazione San Pantaleone	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
REGGIO CALABRIA	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	1	Centro abitato	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	2	Sinopoli Inferiore	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)
VIBO VALENTIA	BRIATICO	1	Frazione Sciconi	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Salute e Welfare"

Settore n. 3

**"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco**

ASP	COMUNE	SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE SEDE	INDENNITA' AVVIAMENTO
VIBO VALENTIA	MONGIANA	1	Comprende tutto il territorio comunale	Sede rurale non di nuova istituzione già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità di avviamento (art. 110 T.U.LL.SS.)

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DA COMPIERE IN CARTA SEMPLICE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE, PER TITOLI ED ESAME, PER IL CONFERIMENTO DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE CALABRIA (ART. 4 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362).

Spett.le
Dipartimento "Salute e Welfare"
Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica,
Assistenza Integrativa e Protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso
consapevole del Farmaco"
REGIONE CALABRIA
Indirizzo PEC
farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it

Il/la sottoscritto/a _____ chiede di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto, bandito con decreto dirigenziale n. _____ del _____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____
Codice fiscale _____ Comune di nascita _____ Prov. _____
Comune di Residenza _____ Prov. _____ Via _____

Estremi del documento di riconoscimento _____

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;
- di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (in caso di non iscrizione riportare i motivi);
- di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di _____;
- di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
- Di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione al concorso, pari ad euro 10,00 (non rimborsabili), per le spese istruttorie e per le prestazioni amministrative, da versare tramite il portale PAGO PA seguendo le modalità indicate nel bando di concorso.
- Di non aver compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
- di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. (Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e permanere fino al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia nella sede vinta);

DICHIARA altresì

di non aver:

- a) trasferito, a titolo oneroso o a titolo gratuito o per conferimento dell'azienda in una società di persone o di capitali anche a socio unico, la titolarità individuale della propria farmacia ad altro titolare individuale o a società di persone o di capitali;
- b) trasferito la propria quota della società, di persone o di capitali, costituita, unitamente ad altri farmacisti, a seguito del superamento del concorso straordinario di cui alla L. 27/2012.

COMUNICA

indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione inerente la presente domanda
e recapito telefonico

Data

Firma

Si trasmette in allegato:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario se la domanda è sottoscritta con firma digitale certificata).

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 2016/679

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679, la Regione Calabria, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Calabria, con sede in Catanzaro – Cittadella Regionale Località Germaneto, Viale Europa, CAP 88100, nella persona del Dirigente p.t. del Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" in qualità di Designato al trattamento, con i seguenti dati di contatto: **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it**

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail rpd@regione.calabria.it

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di gestione della procedura di trasferimento di farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in comuni della Regione Calabria, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della legge 475/1968.

6. Destinatari dei dati personali

La graduatoria degli idonei, con l'indicazione per ogni candidato del numero di protocollo della domanda, cognome, nome e punteggio complessivo, sarà pubblicata sul portale della Regione Calabria (<http://https://www.regione.calabria.it/>).

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

- Diritto d'accesso: l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- Diritto alla cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 20 del GDPR;
- Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it. Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento impedisce l'attuazione della finalità e quindi l'assegnazione della sede farmaceutica richiesta.